SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 196**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1986.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

86A6018

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **50:**

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Ottava estrazione, effettuata il 20 marzo 1986, per il rimborso di «Speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988».

86A3213

SUPPLEMENTO N. 2

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **51:**

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Nona estrazione, effettuata il 25 marzo 1986, per il rimborso di «Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987».

86A3212

SUPPLEMENTO N. 3

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **52:**

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Nona estrazione, effettuata il 25 marzo 1986, per il rimborso di «Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987».

86A3211

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **512**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua tedesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 340

86G0863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **513**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1383, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geologia storica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 336

86G0864

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **514**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo agli insegnamenti della facoltà di ingegneria, è aggiunto l'insegnamento complementare di «aerodinamica e gasdinamica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 337

86G0865

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **515**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «istituzioni di patologia generale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 338

86G0866

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1986.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzione alla S.p.a. Compagnia Latina di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 13 luglio 1983 della Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo cauzione;

Vista la lettera in data 8 luglio 1986, prot. n. 613688, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1986;

Decreta:

La Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nel ramo cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6363

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1986.

Termine e modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del 5 febbraio 1979 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2102/84 del 13 luglio 1984 della commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, i suoi articoli 1, 2, 3, 5 e 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1985;

Considerata la necessità di adottare le misure necessarie per consentire ai produttori di vino ottenuto da prodotti acquistati di disporre tempestivamente delle informazioni da indicare nella dichiarazione di produzione ed in particolare di quella relativa alla resa per ettaro;

Considerato che, per convertire i quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino feccioso, da indicare nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione, occorre fissare i coefficienti da applicare modulandoli secondo le varie regioni di produzione;

Tenuto conto che l'art. 5 del citato regolamento CEE n. 2102/84 prevede che i singoli Stati membri possano stabilire una data cui fare riferimento per la determinazione dei quantitativi dei prodotti detenuti da indicare nella dichiarazione di produzione;

Ritenuta l'opportunità di fissare un'unica data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione di vino, prescritte dal regolamento CEE n. 2102/84 del 13 luglio 1984 e successive modificazioni, debbono essere presentate entro la data del 15 dicembre di ciascun anno compilate su stampati conformi ai modelli allegati al presente decreto.

La dichiarazione di produzione, di cui al primo comma dell'art. 2 del citato regolamento n. 2102/84, deve riguardare il vino prodotto dall'inizio della campagna all'8 dicembre di ciascun anno, nonché i prodotti diversi dal vino (uve, mosti, mosti parzialmente fermentati e vino nuovo ancora in fermentazione) ottenuti a partire dal 1° settembre e detenuti alla stessa data dell'8 dicembre. Tutti i predetti prodotti devono essere espressi in ettolitri di vino feccioso.

Le dichiarazioni di raccolta e di produzione (mod. 2) devono essere presentate al comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.

Nel caso in cui sussista a carico del viticoltore-produttore delle uve il solo obbligo alla presentazione della dichiarazione di raccolta, questa deve essere compilata su stampato conforme all'allegato modello 1 e presentata presso il comune nel cui territorio ricadono i vigneti che hanno prodotto le uve, oggetto di dichiarazione. Se tali vigneti sono ubicati in due o più comuni, il comune, presso il quale deve essere presentata la dichiarazione di raccolta, sarà quello nel cui territorio la quantità di uva raccolta é prevalente.

Le dichiarazioni, di cui ai commi precedenti, debbono essere redatte in cinque copie. Il comune che le riceve tratterrà una copia per sé, restituirà la quinta copia all'interessato con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere, entro e non oltre il 20 dicembre, le altre tre copie: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione I; all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi; all'ufficio provinciale dell'agricoltura anch'esso competente per territorio.

Art. 2.

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che acquistano prodotti destinati alla elaborazione del vino, che essi stessi cedono ai produttori di vino prima della data dell'8 dicembre di ogni anno, debbono farsi rilasciare dai venditori dei prodotti in questione una attestazione contenente i dati necessari per la compilazione della dichiarazione di produzione ed in particolare quello relativo alla resa per ettaro, espressa in ettolitri di vino feccioso, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Dette persone, all'atto della cessione dei prodotti stessi possono indicare nella casella 23 del documento di accompagnamento VA1 la relativa resa per ettaro espressa in ettolitri di vino feccioso.

Qualora il prodotto provenga da partite di uva di diverse produzioni unitarie, la resa per ettaro da indicare è determinata dalla media aritmetica ponderata delle anzidette produzioni.

Art. 3.

I produttori che hanno ceduto a terzi prodotti diversi dal vino (uve, mosti, mosti parzialmente fermentati e vino nuovo ancora in fermentazione) devono far pervenire ai destinatari di tali prodotti, per iscritto, il dato relativo alla resa per ettaro, espresso in ettolitri di vino feccioso indicato nella propria dichiarazione di raccolta dei prodotti ceduti, almeno sette giorni prima del termine ultimo stabilito dal precedente art. 1 per la presentazione della dichiarazione di produzione.

Art. 4.

Il coefficiente da utilizzare per la conversione in ettolitri di vino feccioso delle uve, dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, da indicare nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione, è pari alla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione.

Art. 5.

I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello riportato nel retro della quinta copia della dichiarazione di produzione, in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

In tal caso, il retro della copia del modello di dichiarazione di produzione in possesso del produttore dovrà riportare, nell'apposito spazio, la data ed il timbro del comune che ha ricevuto la dichiarazione stessa.

Art. 6.

Ai sensi del regolamento CEE n. 337/79 e successive modifiche ed integrazioni sono considerate varietà di uve a duplice attitudine, da tavola e per la vinificazione: il «Moscato di Terracina» coltivato nella provincia di Latina, la «Regina» e «Regina dei Vigneti» coltivate nella provincia di Chieti.

Art. 7.

La mancata presentazione entro il termine prescritto, delle dichiarazioni, di cui all'art. 1, o la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8.

È abrogato il decreto ministeriale 30 settembre 1985 recante termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Numero progressivo di protocollo

MOD. 1

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

CAMPAGNA 19 ⎿⎿⎿ /19 ⎿⎿⎿

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Estremi di nascita del dichiarante se produttore singolo (giorno, mese, anno, Comune)	Prov.	Sesso M F	N. di telefono (pref., numero)	Anno di inizio attività
		☐ ☐		19

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR.	CAP

Dati relativi al rappresentante legale (da indicare se il dichiarante non è produttore singolo)

Cognome	Nome	Codice fiscale

Indicare se la dichiarazione di **raccolta e/o produzione** della campagna precedente è stata presentata SI ☐ NO ☐

Indicare se la dichiarazione di **giacenza** al 31 agosto della campagna precedente è stata presentata SI ☐ NO ☐

SEZIONE b) — Informazioni relative alla superfice viticola nella provincia di ____________

Cod. ISTAT Pr.	Comune	Superfice per vigneto Ettari	Are	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione Sez.	Foglio	Particelle							

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta dell'uva

Categorie dei vigneti per	Superficie di origine in produzione Ettari	Are	Quantità di uva raccolta in quintali Nera	Bianca	in hl di vino feccioso Rosso	Bianco	RESA MEDIA in hl x ettaro
Vini da tavola non ad indicazione geografica							
Vini da tavola ad indicazione geografica							
Vini doc e docg							
Uve da mensa destinate alla vinificazione							
TOTALE							

SEZIONE d) — Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione ⎿⎿⎿1⏌

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐ Vinificatore singolo ☐ Organismo associativo vinificatore ☐ Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl. di vino feccioso) Ettolitri	Litri	Mosti (in hl. di vino feccioso) Ettolitri	Litri	Vino nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso) Ettolitri	Litri	TOTALE Ettolitri	Litri	Resa hl/ha
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1+2+3+4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto): Ettolitri ____ Litri ____ Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto): Ettolitri ____ Litri ____

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o codice fiscale

SEZIONE d) — Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti — numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vino nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad Indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1+2+3+4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

AVVERTENZE

Il presente Modello 1 è destinato ai soggetti obbligati alla presentazione della sola dichiarazione di raccolta delle uve prodotte nella campagna in corso, ivi comprese quelle eventualmente destinate ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione.

Soggetti obbligati

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve e che cedono ad altri tutta la loro produzione (sotto forma di uva e/o di mosti e/o di vino nuovi ancora in fermentazione) prima dell'8 dicembre.
Nel caso in cui a tale data detengono tutta o parte dei predetti prodotti le persone stesse sono tenute alla presentazione del Modello 2 (compilando i quadri A e B).

Soggetti esonerati

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone la cui produzione totale di uve è destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata in succo di uva.
Sono inoltre, dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve.

MODALITA DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va compilata in 5 copie e presentata entro il 15 dicembre al Comune competente. Questi tratterrà una copia per se, ne restituirà una all'interessato con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere le altre tre copie a:
- all'Ufficio Provinciale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio;
- all'Uffico competente per territorio dell'Ispettorato centrale per repressione delle frodi;
- al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica - Div. 1 - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

I soggetti interessati dovranno consegnare la dichiarazione al Comune nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa; se tali vigneti sono ubicati in due o più Comuni di una stessa Provincia, l'interessato deve presentare la dichiarazione nel Comune nel cui territorio la quantità di uva raccolta è prevalente; se invece i vigneti sono ubicati in Comuni di Province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione in ciascuna Provincia e nell'ambito di ciascuna Provincia al Comune competente, secondo i criteri suesposti.

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________ N° SEZ. **d)** COMPILATE

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT	COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

Numero progressivo di protocollo

MOD. 2

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA

CAMPAGNA 19__/19__

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante						
Ragione sociale o Cognome	Nome			Partita IVA o codice fiscale		
Estremi di nascita del dichiarante se produttore singolo (giorno, mese, anno, Comune)		Prov.	Sesso M F	N. di telefono (pref. numero)		Anno di inizio attività 19__
Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune			PR.	CAP
Dati relativi al rappresentante legale (da indicare se il dichiarante non è produttore singolo)						
Cognome	Nome			Codice fiscale		
Indicare se la dichiarazione di raccolta e/o produzione della campagna precedente è stata presentata	SI ☐ NO ☐			Indicare se la dichiarazione di giacenza al 31 agosto della campagna precedente è stata presentata	SI ☐ NO ☐	

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

QUADRO A

SEZIONE b) — Informazioni relative alla superfice viticola nella provincia di ____________

Viticoltore non vinificatore ☐ **Viticoltore vinificatore** ☐

Cod. ISTAT		Superfice per vigneto		Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione								
Pr.	Comune	Ettari	Are	Sez.	Foglio	Particelle						

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta dell'uva

Categorie dei vigneti per	Superficie di origine in produzione		Quantità di uva raccolta				RESA MEDIA in hl x ettaro
			in quintali		in hl di vino feccioso		
	Ettari	Are	Nera	Bianca	Rosso	Bianco	
Vini da tavola non ad indicazione geografica							
Vini da tavola ad indicazione geografica							
Vini doc e docg							
Uve da mensa destinate alla vinificazione							
TOTALE							

Categoria dei vigneti per	Quantità di uva destinata dal dichiarante a (in hl. di vino feccioso)				
	(1) Vinificazione		(2) Cessione o conferimento		(3) Altre utilizzazioni
	Rossi	Bianchi	Rossi	Bianchi	
Vini da tavola non ad indicazione geografica					
Vini da tavola ad indicazione geografica					
Vini doc e docg					
Uve da mensa destinate alla vinificazione					
TOTALE					

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o codice fiscale

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________ N° SEZ. d) COMPILATE

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

QUADRO B

SEZIONE e) — Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti oggetto della presente dichiarazione

	Via e numero civico	Comune	PR	CAP		Via e numero civico	Comune	PR	CAP
1					4				
2					5				
3					6				

SEZIONE f) — Informazioni relative al dichiarante

Capacità vasi vinari in hl.
in affitto ☐
in proprietà ☐

Capacità lavorativa annua in ql./uva ☐

Uva lavorata in ql. ☐

Parte riservata alle ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Cantina sociale ☐ Numero soci iscritti ☐

Altra associazione Cooperativa ☐ Numero soci conferenti ☐

Numero altri fornitori ☐

Parte riservata agli altri produttori (singoli, S.p.A., S.n.c., etc.)

Produttore di vino ottenuto solo da uve proprie ☐

Produttore di vino ottenuto da uve proprie e uve e/o mosti acquistati ☐

Produttore di vino ottenuto solo da uva e/o mosti acquistati ☐

SEZIONE g) — Informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data dell'8 **dicembre** espressi in **hl di vino feccioso**

Provenienti da vigneti per			Prodotti utilizzati per la trasformazione (in hl. di vino feccioso)						a) Vino ottenuto anche se non detenuto (in hl di vino feccioso)		Prodotti diversi dal vino feccioso detenuti (in hl. di vino feccioso)										TOTALE (a + b + c + d + e + f)		Superficie di origine		Resa hl/ha
			Uve		Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione				b) Mosti		c) Mosti parz. fermentati		d) Vini nuovi ancora in fermentazione		e) Vini atti		f) Uve						
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettari	Are	
1	Vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi																							
		Bianchi																							
2	Vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi																							
		Bianchi																							
TOTALE (1 + 2)																									
3	Vino doc o docg	Rossi																							
		Bianchi																							
4	Vino da uve da mensa	Rossi																							
		Bianchi																							
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)																									

Prodotti diversi dal vino ceduti espressi in **hl di vino feccioso**	TOTALE	
	Ettolitri	Litri

	Ettolitri	Litri
Mosti concentrati (in hl. di mosto)		
Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)		

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________

GIACENZE AL 31 AGOSTO 198..

Vino - hl. ....

Mosto - hl. ....

PRODUZIONE ANNO 198...

Uva prodotta - qli ....

Vino ottenuto - hl. ....

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... li' ....

(Timbro) Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N.

.... li'

(Timbro) Firma

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO (Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art 11 del D M 22/5/1975)

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accomp. o Documenti giustific.		Uve (q.li)		Sottoprodotti (q.li) (Vinacce Feccia ecc.)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominaz. di origine controllata (hl.)		Vino da uve da mensa (hl.)	
		Modello	N. di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

Firma del dichiarante

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT		COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR	COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

AVVERTENZE

Il presente Modello 2 è destinato ai soggetti obbligati alla presentazione sia della dichiarazione di raccolta delle uve (quadro A) e sia della dichiarazione di produzione vitivinicola (quadro B) o della sola dichiarazione di produzione vitivinicola (quadro B).

Soggetti obbligati

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della campagna in corso:
- hanno prodotto vino, e/o
- detengono, alla data dell'8 dicembre 1986 prodotti diversi dal vino, presentano ogni anno alle autorità competenti la dichiarazione di produzione.

Soggetti esonerati

Sono dispensati dalla dichiarazione di raccolta (quadro A) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve.
Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione (quadro B) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone:
- la cui produzione totalé di uve è destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata in succo d'uva;
- le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o che fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve;
- nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl., che non è stato ne sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione riguarda, da un lato (quadro A) il quantitativo delle uve raccolte nella campagna in corso, ivi comprese quelle eventualmente destinate ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione; dall'altro (quadro B) il vino prodotto dall'inizio della campagna e fino all'8 dicembre di ciascun anno nonchè i prodotti diversi dal vino detenuti alla stessa data dell'8 dicembre e di produzione della vendemmia "86.

MODALITA DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va compilata in 5 copie e presentata entro il 15 dicembre al Comune competente. Questi tratterrà una copia per se ne restituirà una all'interessato, con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere le altre 3 copie:
- all'Ufficio Provinciale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio;
- all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi;
- al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica - Div.1°- Via XX Settembre, 20- 00187 Roma.

I soggetti interessati alla compilazione del solo quadro B (mod.2-produzione vitivinicola) dovranno consegnare la dichiarazione al Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto a maggior produzione. Se gli impianti sono ubicati in Comuni di province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione in ciascuna provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, al Comune competente, secondo i criteri suindicati.
I soggetti interessati alla compilazione sia del quadro A (raccolta uve) che del quadro B (produzione vitivinicola) dovranno consegnare la dichiarazione mod.2 al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato al punto precedente.
Le dichiarazioni di raccolta delle uve e/o di produzione del vino possono essere presentate anche prima dell'8 dicembre.
Qualora dopo la presentazione di esse, e, comunque, prima della data dell'8 dicembre si siano verificati eventi di significativa rilevanza rispetto al contenuto delle stesse, il dichiarante è tenuto in tal caso, a presentare una successiva dichiarazione integrativa non sostitutiva della precedente (ad es. : per quanto riguarda il vino, deve indicare, soltanto i quantitativi prodotti dopo la prima dichiarazione) sempre che la presentazione avvenga entro la data del 15 dicembre. In tale ipotesi, il dichiarante dovrà indicare sul modello che trattasi di "dichiarazione integrativa"

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________

N° SEZ. d) COMPILATE

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT	COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

MODULO "FORNITORI E SOCI CONFERENTI" DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o codice fiscale

Ragione sociale o Cognome del fornitore o conferente	Nome	Partita IVA o codice fiscale		
Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR	CAP
Fornitore ☐	Socio conferente in parte ☐	Socio conferente in toto ☐	N. progressivo di sezione	
Provenienza dei prodotti acquistati o acquisiti per conferimento	Via	Comune	PR	

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Sup. di origine		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
		Ettari	Are	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1) Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
2) Per vino ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
3) Per vino doc e docg	Rossi											
	Bianchi											
4) Per vino da uve da mensa	Rossi											
	Bianchi											
TOTALE												

Mosti concentrati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri

Ragione sociale o Cognome del fornitore o conferente	Nome	Partita IVA o codice fiscale		
Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR	CAP
Fornitore ☐	Socio conferente in parte ☐	Socio conferente in toto ☐	N. progressivo di sezione	
Provenienza dei prodotti acquistati o acquisiti per conferimento	Via	Comune	PR	

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Sup. di origine		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
		Ettari	Are	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1) Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
2) Per vino ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
3) Per vino doc e docg	Rossi											
	Bianchi											
4) Per vino da uve da mensa	Rossi											
	Bianchi											
TOTALE												

Mosti concentrati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri

86A6264

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 agosto 1986.

Interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi nel comune di Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986. (Ordinanza n. 791/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Considerato che nel corso di una riunione tenutasi presso questo dipartimento il 1° agosto 1986 con l'intervento, tra gli altri, di alcuni parlamentari, del presidente della giunta regionale Basilicata e del sindaco di Senise è emerso l'orientamento di effettuare, senza alcun indugio, gli interventi più urgenti sul territorio a salvaguardia della pubblica incolumità, in attesa che sia elaborato un piano organico di difesa del suolo da realizzare nel più ampio quadro di interventi nell'intera area del senisese;

Considerato, altresì, che nel corso della discussione parlamentare relativa alla legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, si è auspicato che i poteri conferiti al Ministro, per gli interventi urgenti nel comune di Senise, siano utilizzati in stretto collegamento con le autonomie locali, le quali devono essere coinvolte per la gestione degli interventi stessi;

Vista la nota n. 2164/27 del 29 luglio 1986 con la quale la prefettura di Potenza ha, tra l'altro, trasmesso la stima sommaria dei lavori previsti per la «fase emergenza» effettuata dalla commissione tecnico-scientifica del comune stesso, prevedendo una spesa di lire 7,5 miliardi quale costo globale dell'intervento;

Sentito il capo del servizio opere pubbliche di emergenza a seguito del sopralluogo disposto con fonogramma n. 1107/GAB dell'8 agosto 1986;

Ritenuto opportuno affidare al sindaco di Senise la realizzazione degli interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di provvedere con estrema urgenza e, comunque, prima dell'inizio della stagione autunnale, ad evitare che il cambiamento delle condizioni meteorologiche determini gravi conseguenze per la stabilità del territorio interessato dalla frana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli interventi di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono eseguiti, col rito della somma urgenza e in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, dal sindaco del comune di Senise.

Art. 2.

Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere per l'attuazione della presente ordinanza possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata. Gli interventi sono effettuati sotto l'alta vigilanza del provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata.

Il comune pertanto dovrà sottoporre alla preventiva approvazione del provveditorato tutti gli atti relativi alla convenzione con i progettisti, contratti, capitolati ed elenco prezzi relativi agli interventi di qualsiasi natura necessari per riportare condizioni di sicurezza nelle zone investite da recenti frane.

Il provveditorato, tramite funzionari delegati dal provveditore, curerà inoltre ogni accertamento, ispezione, constatazione, verifica, ivi compreso il visto sui certificati di acconto.

Art. 3.

Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo a qualsiasi controversia di qualunque natura che potesse insorgere tra il sindaco e terzi, ivi comprese le imprese concessionarie o appaltatrici, per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4.

Le somme occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, affluiscono ad una apposita contabilità speciale istituita presso la prefettura di Potenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6442

ORDINANZA 22 agosto 1986.

Assegnazione di fondi al prefetto di Milano per far fronte alle urgenti necessità derivate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 18 agosto 1986 in alcuni comuni della provincia di Milano. (Ordinanza n. 792/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che le eccezionali avversità atmosferiche del 18 agosto 1986 hanno determinato, tra gli altri danni, la distruzione totale dei tetti di numerose civili abitazioni in alcuni comuni della provincia di Milano, e in particolare, nei comuni di Casorezzo, Parabiago, Ossona, Arluno e Inveruno;

Ravvisata l'urgente necessità di far fronte alle spese di pronto intervento e assistenza ai nuclei familiari danneggiati, soprattutto con riferimento alla esigenza di assicurare l'immediato ripristino delle condizioni di abitabilità degli immobili colpiti;

Tenuto conto delle conclusioni di una riunione tenutasi presso il prefetto di Milano con la partecipazione di funzionari del Dipartimento della protezione civile e dei sindaci dei comuni interessati;

Sentita la regione Lombardia;

Ritenuta l'opportunità di costituire presso il prefetto di Milano, che ha assunto il coordinamento degli interventi di emergenza, un fondo per fronteggiare le esigenze di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Milano è autorizzato ad erogare ai comuni danneggiati, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi, contributi speciali per far fronte alle urgenti esigenze derivanti dalle eccezionali calamità atmosferiche del 18 agosto 1986.

Art. 2.

L'onere di quattro miliardi, di cui al precedente articolo, è a carico del fondo per la protezione civile.

Il servizio bilancio e affari amministrativi del Dipartimento della protezione civile curerà l'esecuzione della presente ordinanza mediante l'accreditamento della somma sulla contabilità speciale intestata alla prefettura di Milano.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6583

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione dei comuni di Brembate, Capriate, Castelli Calepio, Truccazzano e Venegono Superiore nella zona A di controllo contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 20 maggio 1986, n. 9089, il comune di Brembate (Bergamo) è stato incluso in zona A di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 20 maggio 1986, n. 9088, il comune di Capriate (Bergamo) è stato incluso in zona A di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 20 maggio 1986, n. 9087, il comune di Castelli Calepio (Bergamo) è stato incluso in zona A di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 20 maggio 1986, n. 9085, il comune di Truccazzano (Milano) è stato incluso in zona A di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 20 maggio 1986, n. 9084, il comune di Venegono Superiore (Varese) è stato incluso in zona A di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

86A6198

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 4230 del 16 maggio 1986, la ditta Eredi Landolfi è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «Acetosella» in comune di Castellammare di Stabia, nel tipo addizionato di anidride carbonica, preconfezionata in contenitori di vetro da 92 cl utilizzando etichette conformi all'originale allegato al medesimo decreto.

Con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 4041 del 10 maggio 1986, la società «Ferrarelle» è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «Ferrarelle» nel tipo naturale, e dell'acqua minerale naturale «Maxima», nei tipi naturale e rinforzata con gas della sorgente, preconfezionata in contenitori di capacità 150 cl a base di PVC atossico Benvic per 670 della Solvic S.p.A., in sostituzione di quelli a base di PVC atossico Benvic 615 e Benvic PEB 615/B10 autorizzati con il precedente decreto n. 4479 del 21 maggio 1984, utilizzando etichette conformi negli esemplari allegati al medesimo decreto n. 4041.

86A6327

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE F.L. 9 agosto 1986, n. **16/86.**

Provvedimenti per la finanza locale per il 1986 - Decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

§ 1. — *Premessa.*

Con il 31 dicembre 1985 è venuta a scadenza la disposizione triennale del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed ulteriormente modificato con gli articoli dal 10 al 17 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e con l'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

D'iniziativa di questo Ministero e di quello del Tesoro è stato presentato al Senato un disegno di legge sull'ordinamento della finanza locale, che fra l'altro prevedeva il ripristino di autonomia impositiva locale, mediante l'istituzione della tassa sui servizi comunali.

Per l'impossibilità tecnica di approvazione di tale disegno di legge il Governo ha emanato il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, che è decaduto per mancata conversione in legge, come è decaduto il successivo decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47. Invece, il successivo decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, dopo una favorevole votazione di fiducia è stato respinto dalla Camera dei deputati nella votazione finale avvenuta nella seduta del 26 giugno 1986.

Si è così resa necessaria ed urgente l'emanazione del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con le modifiche riportate in allegato.

Nel richiamare le istruzioni contenute nelle precedenti circolari emanate nel corrente anno ed in particolare quelle di cui alla circolare F.L. n. 6/86 del 28 maggio 1986 relativa al «concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali», si ritiene opportuno illustrare le principali norme contenute nel nuovo decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, in relazione alla necessità per gli enti locali di redigere con urgenza il bilancio 1986.

§ 2. — *Norme concernenti la deliberazione dei bilanci e adempimenti connessi.*

Il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, fissa al 31 luglio 1986 i termini per la deliberazione dei bilanci 1986. Il termine riguarda anche le comunità montane, le quali sono tenute ad utilizzare lo schema di bilancio approvato col decreto interministeriale n. 529 del 13 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985.

Con l'estensione alle comunità stesse delle norme riguardanti il bilancio e la contabilità del comune interamente montano della medesima comunità che conta il maggior numero di abitanti e con le altre norme contenute nell'art. 7 del decreto, si completa il quadro normativo al riguardo.

La deliberazione è adottata contestualmente anche per il bilancio pluriennale, ove ricorrente. Naturalmente il bilancio pluriennale deve essere redatto da parte delle province e dei comuni capoluogo, quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art. 1-*quater* della legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55) e delle comunità montane nel cui territorio vi è anche un solo comune interamente montano con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Tutti gli enti debbono però redigere la relazione previsionale e programmatica (comprese le comunità montane) secondo le prescrizioni del citato art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, la cui illustrazione è inserita nel paragrafo 2 della circolare di questo Ministero F.L. n. 2/85 del 25 gennaio 1985, relativa ai provvedimenti per la finanza locale del 1985.

Alcuni enti hanno deliberato il bilancio di previsione 1986 dopo il 26 giugno 1986, giorno in cui il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, è stato respinto dalla Camera dei deputati e prima del 2 luglio 1986, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 318/1986. Le delibere adottate nel periodo suddetto sono da ritenersi valide ad ogni effetto.

§ 3. — *Certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 delle province dei comuni e delle comunità montane.*

Le province, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare i certificati di bilancio 1986 e del conto consuntivo del penultimo anno precedente. I relativi certificati sono già stati pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986 ma erano già stati diramati in precedenza, per il tramite delle prefetture.

3.1. — *Certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 delle province e dei comuni*

Alla presentazione dei suindicati certificati entro il 31 agosto 1986 è subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1986. Secondo un emendamento approvato dal Parlamento, il termine è stato prorogato al 15 settembre. Tuttavia, come effettuato per gli anni precedenti, questo Ministero ammette a pagamento tutti gli enti i cui certificati pervengano entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste esclusivamente nel ritardo nell'erogazione e non nella perdita del diritto.

Le modalità relative alle certificazioni stesse sono state indicate, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, rispettivamente con decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 2873/E3 e n. 3208/E3 del 13 giugno 1986.

Per la mancata conversione del decreto-legge n. 133/1986 ed in relazione all'emanazione del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, sono stati emessi appositi decreti in data 3 luglio 1986 confermativi totalmente dei modelli dei certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984.

Il certificato del bilancio 1986 va redatto in un originale e otto copie autenticate mentre quello sul conto consuntivo 1984 in un originale e sei copie autenticate.

Entrambi i certificati devono avere il formato di cm 21 × 29,7 e devono essere dattiloscritti, per esigenze informatiche.

Il certificato sul bilancio di previsione 1986 presenta due innovazioni rispetto a quelli dei precedenti esercizi. Le innovazioni sono costituite dagli allegati *A* e *B*. Il primo analizza le entrate e le spese relative al verbale di chiusura 1985 ed ha lo scopo di consentire all'Istituto centrale di statistica di redigere la relazione sulla situazione economica del Paese. Contiene in sostanza i dati richiesti con i precedenti modelli I.S.T.A.T. - F.L.

L'allegato *B* è previsto in attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto-legge n. 318/1986 che autorizza il Ministero del bilancio e della programmazione economica ad effettuare verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento degli enti superiori a 20.000 abitanti e delle amministrazioni provinciali. L'allegato analizza le categorie di opere che trovano riscontro in quelle indicate al paragrafo 2.5 della circolare F.L. 28 maggio 1986, n. 6/86, relativa al concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per ciascuna categoria di opere devono essere indicati gli impegni e i pagamenti in conto competenza desunti dal verbale di chiusura 1985 nonché le previsioni di competenza per gli anni 1986, 1987 e 1988 desunti dal bilancio pluriennale. Devono, inoltre, essere segnalati per ciascuna categoria di opere i mezzi di copertura complessivi delle previsioni di competenza definite 1985 sommate alle previsioni di competenza 1986, 1987 e 1988. I mezzi di copertura richiesti sono: i mezzi propri, costituiti da entrate una tantum, alienazione di immobili, ecc.; il ricorso all'indebitamento, costituito da mutui ed operazioni assimilate; i trasferimenti in conto capitale, costituiti da contributi in conto capitale dello Stato e di enti pubblici e di privati con esclusione dei contributi erariali per ammortamento mutui erogati dal Ministero dell'interno.

Gli altri requisiti dei certificati e le modalità di trasmissione sono indicati direttamente nei decreti interministeriali di approvazione dei relativi modelli, ai quali si fa rinvio.

3.2. — *Certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 delle comunità montane.*

Le comunità montane sono obbligate a redigere il certificato del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 e ciò anche in virtù della prevista estensione alle stesse delle norme riguardanti il bilancio e la contabilità del comune interamente montano della medesima comunità che conta il maggior numero di abitanti (art. 7 del decreto-legge n. 318/1986).

L'erogazione di parte del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane è subordinata all'inoltro a questo Ministero e a quello del Tesoro tramite le prefetture, dei cennati certificati entro il 31 agosto 1986.

Le modalità relative alle suddette certificazioni sono state indicate, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, con decreti interministeriali n. 2940 e n. 2941 del 19 giugno 1986.

Per la mancata conversione del cennato decreto-legge n. 33/1986 ed in relazione all'emanazione del nuovo decreto-legge n. 318/1986, sono stati emanati appositi decreti confermativi pienamente dei modelli dei certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984.

Sia il certificato del bilancio 1986 che quello sul conto consuntivo 1984 vanno redattti in un originale e sette copie autenticate. I certificati devono avere il formato di cm 21 × 29,7 e devono essere dattiloscritti per esigenze informatiche.

Gli altri requisiti e le modalità di trasmissione dei certificati sono indicati direttamente nei decreti interministeriali di approvazione dei modelli, ai quali si fa riferimento.

§ 4. — *Contributi erariali.*

Vengono distintamente elencati all'art. 3 del decreto. Ad essi si aggiungono i contributi speciali derivanti da apposite disposizioni di legge. In sintesi, la contribuzione erariale è così articolata

a) contributi ordinari;

b) contributi perequativi;

c) contributi per lo sviluppo degli investimenti;

d) contributi ordinari per il finanziamento delle comunità montane;

e) contributi speciali.

Gli importi spettanti agli enti locali sono già stati comunicati per il tramite delle prefetture, una prima volta in esecuzione dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, ed una seconda e definitiva volta in esecuzione dell'art. 9 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.

4.1. — *Contributi statali ordinari ai comuni e alle province.*

I contributi sono calcolati sulla base delle somme attribuite a ciascuna provincia e a ciascun comune ai sensi dell'art. 6 della legge finanziaria del 1985, con esclusione degli oneri di cui al comma 25 dell'art. 6 della legge finanziaria stessa (assistenza in favore della gente di mare, soccorso e assistenza alle vittime del delitto, espletamento funzioni assistenziali da parte dell'I.N.A.I.L.) e delle quote di concorso statale negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Vanno compresi i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981 e che risultano dalle certificazioni richieste dalla circolare F.L. n. 6/86 del 28 maggio 1986.

Nella seconda comunicazione dei contributi spettanti agli enti locali, la misura dei contributi spettanti erariali è stata lievemente ridotta per tener conto di quella parte di trasferimenti del 1983 calcolata sulla base degli oneri dei mutui degli anni precedenti e che pur riferendosi agli investimenti era rimasta compresa nelle rate trimestrali. È stato altresì necessario depurare i contributi ordinari di quella parte relativa ai mutui contratti nel 1981 e precedenti che vi era rimasta compresa. Ciò in quanto per la quota non coperta di detti mutui in relazione alle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 38/1981, alcuni enti hanno richiesto una ulteriore integrazione statale ai sensi dell'art. 5-*bis*, terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981.

Gli importi sono stati detratti dai contributi ordinari, non sono stati assoggettati alla riduzione del 2,25% e sono stati sommati ai contributi per lo sviluppo degli investimenti.

Per l'anno 1986 alle province viene assegnata l'intera somma come sopra calcolata mentre ai comuni spetta il 97,75 per cento di detta somma in quanto l'importo pari al restante 2,25% è aggiunto al fondo perequativo attribuito ai comuni secondo quanto deciso dal Parlamento in sede di legge finanziaria statale. Della citata percentuale spettante ai comuni il 93,05 per cento viene corrisposta nel 1986 (quattro rate trimestrali uguali entro il primo mese di ciascun trimestre) e il restante 4,70 per cento nel 1987. In sostanza i comuni prevederanno per il 1986 l'intera quota del 97,75 per cento delle somme come sopra calcolate, in termini di cassa prevederanno pero solo il 93,05 per cento delle somme risultanti dal calcolo predetto.

Il decreto-legge n. 318/1986 ha eliminato lo slittamento all'anno successivo di parte dei trasferimenti delle province e dei comuni piu popolati. Le conseguenti maggiori somme sono state già calcolate ed è stato provveduto ad effettuare i dovuti conguagli in occasione del pagamento della terza rata dei contributi ordinari stessi, alla data attuale già disposta.

4.2. — *Contributi perequativi.*

Gli studi effettuati hanno richiesto, nel tempo, l'esecuzione di alcune rettifiche ai meccanismi di attribuzione dei fondi perequativi.

Come si ricorderà, negli anni dal 1981 al 1983 fu adottato il criterio di riferimento alla spesa storica nel senso di attribuire contributi, di ammontare globalmente modesto agli enti che avessero livelli di spesa pro capite inferiore alle medie nazionali. Si richiamano al riguardo le circolari n. 2/82, n. 14/83, n. 13/84 e n. 16/85 rispettivamente del 10 marzo 1982, del 29 settembre 1983, del 20 giugno 1984 e dell'8 novembre 1985.

Dal 1984, ai fondi perequativi è stato attribuito l'intero importo delle maggiori attribuzioni a titolo inflattivo. Il sistema di distribuzione è stato conservato con riferimento alla spesa storica solo per il 15% del totale e per il resto il legislatore ha scelto la strada, culturalmente più avanzata, dei parametri obiettivi (85% del totale).

I citati criteri, pur consentendo notevoli risultati perequativi, avevano bisogno di una revisione che tenesse conto delle evoluzioni. Per il meccanismo di riferimento alla spesa storica si è riscontrato che il parametro prescelto nel tempo si è profondamente distorto per effetto delle detrazioni che le varie leggi di finanza locale hanno consentito. Il sistema inoltre si è rilevato involutivo perché le medie si spostano sempre più in alto e quindi impongono una continua rincorsa di posizioni sempre sotto media; inoltre la complessità e laboriosità delle operazioni impongono attribuzioni solo ad esercizio pressoché terminato e infine molti comuni utilizzando i fondi perequativi per investimenti, permangono sotto media ed impongono la ripetizione del beneficio. L'altro criterio (popolazione ponderata con coefficienti) sottovaluta le esigenze dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (per il loro coefficiente di ponderazione = 1) che hanno invece fabbisogni assai più elevati dei comuni di media dimensione e assegna ai comuni marginali (con passaggio anche per un solo abitante allo scalino successivo) un pacchetto di risorse fortemente superiore.

Nel 1986 sono stanziati fondi perequativi per 1.600 miliardi, di cui per i comuni 1.440 miliardi, ivi compresi 500 miliardi già detratti dalle dotazioni ordinarie e già fatti rifluire ai fondi perequativi e per le province 160 miliardi.

Per le province è stato eliminato il sistema di riparto basato sulla spesa storica e sono stati confermati gli altri parametri costituiti dalla popolazione (40 per cento del fondo) e dall'elemento territoriale delle strade (30 per cento del fondo), con vantaggio per quelle montane, e del reddito provinciale (30 per cento del fondo), usato con proporzionalità inversa. Per le province sono in corso studi che consentiranno di adottare nuovi parametri quanto prima.

Per i comuni, entra in funzione un nuovo sistema di assegnazione dell'80 per cento dei fondi perequativi. Viene utilizzata la parte della ricerca, condotta dall'apposita commissione mista che siede al Viminale e della quale fanno parte oltre ai Ministeri, all'I.S.T.A.T., alla Corte dei conti ed alla Cassa depositi e prestiti, anche le associazioni delle autonomie, che consente la definizione di un sistema di determinazione di un fabbisogno standardizzato di spesa per tutti i comuni. Si è cioè sostituito il fabbisogno teorico degli anni 1984 e 1985, che già inseriva nel riparto il concetto di dimensione, con il fabbisogno standard, ricavato dai dati finanziari dei comuni che in ogni classe demografica producono servizi con caratteristiche omogenee. Si tratta di un foltissimo gruppo di comuni (60-70%) di ciascuna classe demografica selezionati sulla base dei più recenti dati di produzione fisica dei servizi (1983) e per i quali si evidenziano i dati finanziari globali correnti. Con la sperimentata metodologia della ricerca, depositata a luglio 1985 al Parlamento, e richiamata nel testo di legge, si definisce una precisa funzione di spesa esprimibile con una formula matematica in grado di definire l'ormai nota curva ad «U», di elevata precisione. Essa configura e dimostra che i più piccoli comuni hanno un fabbisogno di spesa standardizzato alto, che via via decresce con l'aumentare della dimensione fino al livello di circa 5.000 abitanti per poi via via crescere fino alla dimensione massima. Si risolve così il caso dei comuni piccoli, prima sottovalutati e compressi, e si assegna a ciascun comune per mezzo del coefficiente moltiplicatore scorrevole da 1 a 2, un fabbisogno individualizzato con estrema precisione e senza i salti caratteristici degli scalini. Si completa il riparto, come per le province, con la considerazione del reddito provinciale usato con proporzionalità inversa. È da attendersi dal sistema perequativo una più uniforme distribuzione delle risorse.

Questo Ministero ha già provveduto all'assegnazione dei fondi, secondo i citati criteri, con decreti in data 27 maggio 1986, eseguito con mandati di pari data sui capitoli 1598 (comuni) e 1599 (province) dell'esercizio 1986.

4.3. — *Contributi per lo sviluppo degli investimenti delle province e dei comuni.*

Trattasi dei contributi erariali concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 e non contiene, come già precisato, gli interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981 che risultano definitivamente consolidati nei contributi ordinari. Il fondo per l'erogazione dei contributi è maggiorato delle rate di ammortamento dei mutui contrattti nel 1985 fino ad un tetto massimo di 935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province. Per i mutui già contratti nel 1986 e per quelli che saranno assunti fino al prossimo 31 dicembre gli enti disporranno di altri 1.050 miliardi (935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province) che saranno distribuiti in base ad un nuovo criterio che assicura a tutti gli enti un proprio plafond massimo entro il quale poter svolgere la propria politica d'investimento senza il timore di vedersi decurtato l'intervento statale indiscriminatamente.

Con circolare n. 6/86 del 28 maggio 1986, sono state fornite dettagliate istruzioni in merito all'erogazione dei contributi erariali per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

I modelli trasmessi, approvati con decreto interministeriale del 13 maggio 1986, necessari per la richiesta dei contributi, sono stati integralmente confermati con decreto ministeriale del 3 luglio 1986 ad eccezione del frontespizio del modello relativo ai contributi per i mutui contratti nel 1985 che non deve essere redatto.

La rettifica è stata necessaria perché il nuovo decreto-legge prevede, per i mutui contratti nel 1985, un contributo erariale pari ad una rata di ammortamento al 9% dei mutui effettivamente contratti. Naturalmente il contributo erariale ha per vincolo il fondo stanziato di 1.050 miliardi. Nel caso tale fondo fosse insufficiente, la detrazione avviene, in misura proporzionale a partire dai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo.

Il nuovo termine perentorio, fissato dal decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, per la presentazione dei certificati è il 31 luglio 1986. Gli enti che hanno trasmesso i certificati durante il periodo di vigenza del precedente decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, non sono tenuti a riprodurli.

Conseguentemente il termine del 15 luglio 1986 fissato con la citata circolare n. 6/86 per l'invio da parte delle prefetture dei certificati, debitamente liquidati e muniti del bollo d'arrivo, è prorogato al 15 agosto 1986.

Questo Ministero, allo scopo di consentire agli enti di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento scadute dei mutui assunti a tutto il 31 dicembre 1983 ha provveduto ad erogare con decreto in data 25 giugno 1986 un acconto pari al 50 per cento delle relative annualità di ammortamento.

Con successivi decreti in data 8 luglio 1986 è stato provveduto al pagamento del saldo delle rate di ammortamento dei mutui assunti rispettivamente nel 1983 e dell'intero rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1984 con la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo, salvo i conguagli e l'applicazione delle sanzioni.

I mandati di pagamento sono stati tutti già emessi.

Si è già accennato alla prevista applicazione alle comunità stesse delle norme relative al bilancio e la contabilità del comune interamente montano della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti. Si soggiunge che i mutui contratti dalle comunità montane sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4.4. — *Contributi per il finanziamento delle comunità montane.*

A partire dall'anno in corso l'erogazione del fondo ordinario di L. 28.600.000.000 per le comunità montane avverrà a cura di questo Ministero. Ciascuna comunità ha diritto a una quota fissa annua di 40 milioni. La differenza viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano.

L'erogazione di detta differenza è subordinata alla presentazione entro il 31 agosto 1986 a questo Ministero di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente (v. paragrafo 3.2).

Inoltre è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986 (da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica) per investimenti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4.5. — *Contributi speciali.*

I contributi speciali agli enti locali sono assegnati da questo Ministero ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, riguardante l'occupazione giovanile ed ai sensi dell'art. 6, venticinquesimo comma, concernenti le funzioni trasferite dallo Stato ai comuni per assistenza alla gente di mare, per soccorso ed assistenza alle vittime del delitto e per assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

I relativi contributi devono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli oneri discendenti dalle specifiche funzioni.

In particolare per quanto riguarda il finanziamento degli oneri per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, questo Ministero rimborsa alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni e province, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane, le somme occorrenti al trattamento economico del personale giovanile mediante pagamento di quattro rate per un massimo dell'80 per cento dell'importo complessivo annuale previsto dagli enti locali. Nel corso dell'esercizio successivo si provvede all'erogazione del saldo. Le modalità analitiche delle assegnazioni sono stabilite con decreto ministeriale del 6 agosto 1984. I contributi erogati riguardano stipendio, indennità integrativa speciale ed aggiunta di famiglia.

Sono pervenute numerose richieste di contributo per corresponsione del compenso incentivante la produttività, straordinari e missioni. Si precisa che, in conformità al parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il premio incentivante può essere rimborsato soltanto per i giovani assunti con legge n. 285/1977 e che non abbiano ancora trovato una definitiva sistemazione nei ruoli delle amministrazioni locali. Infatti detti giovani godono dello stesso trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato ivi compreso il premio incentivante. Naturalmente i giovani devono aver superato l'esame di idoneità di cui al combinato disposto degli articoli 26-*ter* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. La relativa spesa va inserita nei certificati per le anticipazioni (modello *B*) oppure nei certificati a saldo (modello *A*), allegati alla circolare 19 settembre 1984, n. 18/1984.

Per quanto riguarda l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario, questo Ministero non eroga alcun contributo poichè trattasi di prestazioni eventuali che l'ente può richiedere solo nel caso in cui la relativa spesa sia sostenuta con i propri mezzi di bilancio.

I contributi per le funzioni trasferite ai sensi del citato comma 25 dell'art. 6 della legge n. 887/1984 sono ripartiti secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 10 luglio 1985. Occorre precisare, come già comunicato con circolare F.L. n. 3/86 del 30 marzo 1986, che le assegnazioni non si configurano come rimborsi di spese sostenute bensì come contributi la cui quantificazione è subordinata all'ammontare dei fondi disponibili pur essendo vincolati alla destinazione fissata per legge.

Per l'assistenza alla gente di mare gli enti che prestano l'assistenza a favore dei marittimi e delle loro famiglie secondo quanto indicato dall'art. 2 dello statuto del soppresso ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, possono richiedere di partecipare al riparto del contributo erariale.

Per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto i contributi sono erogati in base alla popolazione e debbono essere destinati all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto, nonchè all'assistenza post-penitenziaria come prescritto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora sul territorio comunale non sussistano situazioni collegabili alle finalità per le quali viene concesso il contributo per l'assistenza alle vittime del delitto, le amministrazioni interessate possono utilizzare il contributo stesso per altri scopi istituzionali che rivestano, comunque, carattere assistenziale.

Per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro i contributi vengono erogati in base al numero dei grandi invalidi presenti sul territorio di ogni comune. I comuni sono tenuti a valutare obiettivamente le richieste degli aventi diritto allo scopo di intervenire laddove le condizioni di bisogno risultino effettive.

Infine le certificazioni richieste dal decreto ministeriale 10 luglio 1985 devono pervenire alle scadenze ivi stabilite e qualora non vengano presentati in tempo utile dette amministrazioni saranno ritenute rinunciatarie al diritto di partecipazione ai riparti. Ciò al fine di non procrastinare indefinitamente i riparti che presuppongono la ricezione di tutti i certificati.

4.6. — *Rateizzazioni dei recuperi.*

L'art. 8 introduce nell'ordinamento una sensibile agevolazione per gli enti locali che si trovino a dover restituire all'erario contributi indebitamente percetti. Prima era necessario procedere a recupero in unica soluzione. Ora, ricorrendo difficoltà finanziarie, è possibile autorizzare una dilazione fino a cinque anni, con carico di interessi al tasso dei sei per cento semestrale.

Con emendamento al decreto-legge il tasso di riferimento è stato ridotto a quello attivo dei depositi degli enti locali alla tesoreria statale.

4.7. — *Studi e notizie in tema di contributi erariali.*

È stato già reso noto che è in corso il decentramento delle funzioni di assegnazione e di erogazione dei contributi erariali e perciò si sta provvedendo ad una vasta informatizzazione del settore.

L'operazione consentirà, oltre che una maggiore sollecitudine negli interventi, una migliore e più capillare assistenza e soprattutto l'accesso periferico, libero per gli enti locali, alle notizie generali e particolari della banca dati per la finanza locale. Alcuni stralci più significativi sono stati esposti nei padiglioni che il Ministero allestisce in occasione delle assemblee delle associazioni rappresentative degli enti locali.

Ora, con la razionale impostazione del sistema dei contributi erariali, agli enti locali è facile considerare l'intervento pubblico generale ai propri bilanci nelle tre formulazioni di maggiore significato: ordinario, perequativo, per lo sviluppo degli investimenti.

Per dare modo a tutti i comuni di paragonarsi alla realtà nazionale, si indicano qui di seguito i valori medi per abitante relativamente agli aggregati delle varie classi demografiche.

Contributi ordinari

Classe demografica	Totale	Erogabile	
		nel 1986	nel 1987
da 1 a 499 ab.	287.590	273.762	13.828
da 500 a 999 ab.	279.604	266.160	13.444
da 1.000 a 1.999 ab.	238.598	227.126	11.472
da 2.000 a 2.999 ab.	228.481	217.495	10.986
da 3.000 a 4.999 ab.	217.663	207.197	10.466
da 5.000 a 9.999 ab.	205.194	195.328	9.866
da 10.000 a 19.999 ab.	231.805	220.659	11.146
da 20.000 a 59.999 ab.	257.885	245.485	12.400
da 60.000 a 99.999 ab.	328.170	312.391	15.779
da 100.000 a 249.999 ab.	343.225	326.722	16.503
da 250.000 a 499.999 ab.	470.864	448.224	22.640
da 500.000 a 1.499.999 ab.	514.773	490.022	24.751
da 1.500.000 ab. e oltre	398.878	379.699	19.179

Contributo perequativo 1986

Classe demografica	Contributo perequativo 1986
da 1 a 499 ab.	22.265
da 500 a 999 ab.	20.095
da 1.000 a 1.999 ab.	19.358
da 2.000 a 2.999 ab.	18.816
da 3.000 a 4.999 ab.	19.387
da 5.000 a 9.999 ab.	19.891
da 10.000 a 19.999 ab.	21.377
da 20.000 a 59.999 ab.	24.821
da 60.000 a 99.999 ab.	28.333
da 100.000 a 249.999 ab.	32.110
da 250.000 a 499.999 ab.	34.490
da 500.000 a 1.499.999 ab.	34.791
da 1.500.000 ab. e oltre	33.549

Contributo per lo sviluppo degli investimenti
(mutui contratti fino al 1983)

Classe demografica	Totale contributi per mutui contratti fino al 1983
da 1 a 499 ab.	38.649
da 500 a 999 ab.	38.267
da 1.000 a 1.999 ab.	37.110
da 2.000 a 2.999 ab.	39.759
da 3.000 a 4.999 ab.	41.167
da 5.000 a 9.999 ab.	44.788
da 10.000 a 19.999 ab.	49.728
da 20.000 a 59.999 ab.	57.735
da 60.000 a 99.999 ab.	75.693
da 100.000 a 249.999 ab.	96.789
da 250.000 a 499.999 ab.	114.534
da 500.000 a 1.499.999 ab.	142.560
da 1.500.000 ab. e oltre	244.853

§ 5. — *Servizi a domanda individuale.*

Per il 1986 il costo complessivo dei servizi a domanda individuale dovrà essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento con riduzione fino alla metà per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati.

§ 6. — *Trasferimenti regionali.*

Per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni e le province sono autorizzati, nel caso non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti nel 1985 maggiorati del 6 per cento.

§ 7. — *Adeguamento di entrate correnti.*

Le disposizioni previste dal nuovo decreto 1° luglio 1986, n. 318, risentono dalla mancata approvazione delle norme relative alla tassa sui servizi comunali.

La normativa è limitata al solo anno 1986 e prevede la conferma della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dell'imposta sui cani che in primo tempo erano state soppresse per la prevista istituzione della citata nuova tassa sui servizi comunali.

È inoltre previsto un adeguamento per il 1986 delle aliquote e delle tariffe di alcune imposte e tasse comunali e dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni hanno facoltà di applicare una maggiorazione fino al 30 per cento della tariffa dovuta per il 1986 e ciò anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 268 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (nel testo sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986.

Le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

L'addizionale energetica ha subito i seguenti incrementi:

per le abitazioni è stata elevata da L. 12 a L. 13 per ogni kilowattora consumato, a favore dei soli comuni;

per locali o luoghi diversi da abitazioni, è stata elevata a L. 5,5 sia per i comuni che per le province.

L'addizionale per l'anno 1986 deve essere deliberata e comunicata entro il 31 luglio 1986.

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione sono aumentate del 25 per cento rispetto alla tariffa deliberata o prorogata per il 1986. Sulle tariffe così aumentate i comuni possono applicare, con delibera da adottarsi entro il 31 luglio 1986, l'ulteriore aumento del 30 per cento previsto dal primo comma, lettera *b*), dell'art. 25 della legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Viene inoltre disposto un ulteriore aumento delle tasse sulle concessioni comunali nella misura del 10 per cento sulla tariffa in vigore e viene elevata a 250 lire per metro cubo di acqua scaricata la parte della tariffa del canone per il disinquinamento delle acque relativa al servizio di depurazione (il limite precedentemente era di lire 150).

§ 8. — *Utilizzazione delle entrate a specifica destinazione.*

La Corte dei conti con deliberazione in data 3 giugno 1986 ha ritenuto che comuni e province possono utilizzare per il pagamento di spese correnti quote di entrate a specifica destinazione entro i limiti di crediti effettivamente liquidi ed esigibili verso lo Stato, ai sensi dell'art. 3, della legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Ha escluso però che si possa determinare l'importo della somma impiegabile in termini di cassa dividendo l'ammontare dei trasferimenti statali per l'anno precedente per 365 ed ottenendo così la cifra massima da adoperare giornalmente, previa deduzione delle somme incassate in corso di esercizio.

In seguito, il Ministero del tesoro, nell'ambito della normativa sulla tesoreria unica, ha espresso l'avviso che l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione possa avvenire anche fino a concorrenza dell'intera linea di credito derivante dalle anticipazioni di tesoreria. In tal caso, l'anticipazione di tesoreria non può essere attivita finchè permanga quell'utilizzo. Ciò coerentemente con le finalità ispiratrici della normativa della tesoreria unica le quali sono intese a perseguire la riduzione dell'esposizione che il costo dell'indebitamento riflette sul bilancio dello Stato.

§ 9. — *Dissesto finanziario di alcuni comuni.*

Ricorrentemente sono stati segnalati a questo Ministero casi di dissesto finanziario di comuni che per diversi motivi non sono in grado di finanziare le spese correnti o che presentano pendenze arretrate di difficile soluzione.

Il fenomeno è stato evidenziato anche da interrogazioni parlamentari che richiedono una situazione degli enti in deficit, l'ammontare dello stesso, la loro distribuzione sul territorio.

Si stanno già elaborando a tal proposito i dati desumibili dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984.

Tuttavia, per avere un quadro aggiornato della situazione ed allo scopo di proporre soluzioni normative che contemplino le possibilità di riequilibrio nel quadro delle prossime norme di finanza locale, si ritiene indispensabile acquisire idonee, dettagliate notizie a mezzo del prospetto che si unisce alla presente circolare.

È evidente che la fondatezza dei dati esposti è condizione prima per una corretta analisi e per appropriate soluzioni.

9.1. — *Modello di rilevazione dei dissesti.*

L'allegato modello è predisposto per rilevare le condizioni generali del comune che versa in precarie condizioni finanziarie.

Con il documento vengono richiesti notizie di carattere generale, i contributi erariali del comune, la situazione delle entrate e delle spese, il dettaglio delle entrate, il tipo dei servizi forniti dall'ente, la classificazione delle spese secondo l'analisi economica, i debiti arretrati, gli squilibri correnti, i mezzi messi in atto per il riassetto finanziario.

Per quanto riguarda la compilazione, si precisa che tutte le parti del modello che sono retinate saranno redatte a cura di questo Ministero.

L'ente con l'ausilio del direttore di ragioneria della prefettura deve compilare le altre parti dell'apposiito modello.

Si segnala che, nel quadro 1 le caratteristiche particolari possono essere desunte dai tabulati in possesso delle prefetture e relativi al riparto del 15 per cento del fondo perequativo 1985.

Il certificato deve essere firmato dal sindaco e dal segretario del comune e vistato dal direttore di ragioneria della prefettura.

I modelli vanno redatti dai soli enti in difficoltà finanziaria e devono pervenire a questo Ministero entro il 15 settembre 1986.

§ 10. — *Adempimenti delle prefetture.*

Il nuovo termine di presentazione dei certificati del bilancio 1986 e del conto consuntivo 1984 dei comuni e delle province e delle comunità montane è il 15 settembre 1986 per i comuni e le province e del 31 agosto 1986 per le comunità montane.

In virtù delle norme contenute nei precedenti decreti-legge è possibile che una parte dei suddetti certificati sia già pervenuta alle prefetture. I certificati stessi sono perfettamente validi e non debbono essere riprodotti in relazione alle norme contenute nel nuovo decreto-legge n. 318/1986. Proprio allo scopo di non generare confusione sono stati totalmente confermati i modelli precedenti.

Le certificazioni dei bilanci 1986 e dei conti consuntivi 1984, già pervenute e quelle che perverranno, munite del bollo d'arrivo, dovranno essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto formale e contabile ed inoltrate direttamente, raccolte per gruppi successivi, secondo le seguenti modalità:

una copia, per tutti gli enti e per tutti i certificati al Ministero del tesoro ed all'Istituto centrale di statistica;

una copia, per le sole amministrazioni provinciali e per i soli comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla Corte dei conti - Sezione enti locali;

originale ed una copia per tutti gli enti e per tutti i certificati a questo Ministero fatta eccezione per le amministrazioni provinciali ed i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti per i quali deve essere trasmesso solo l'originale.

Le restanti copie saranno trattenute per gli atti delle prefetture stesse.

Allo scopo di consentire l'erogazione della quarta rata dei contributi ordinari del 1986 alle province e ai comuni e della quota a saldo del contributo ordinario 1986 alle comunità montane è necessario che le prefetture comunichino telegraficamente alla data del 30 settembre 1986, inoltre gli enti (comuni, province e comunità montane) in regola con l'invio delle certificazioni sul bilancio 1986 e sul conto consuntivo 1984. Per i certificati sul conto consuntivo 1984 già inviati a questo Ministero, dovrà essere trasmessa una ulteriore copia per i soli comuni superiori a 20.000 abitanti e le amministrazioni provinciali.

Per quanto riguarda le certificazioni sui mutui, si ribadisce che restano valide tutte le istruzioni contenute nella circolare F.L. n. 6/86 del 28 maggio 1986. In relazione al nuovo termine perentorio fissato dal decreto-legge n. 318/1986, l'invio a questo Ministero per corriere speciale degli stessi è spostato al 15 agosto prossimo venturo. Si rammenta che deve essere inviato un unico plico contenente i seguenti quattro riepiloghi:

1) certificati relativi ai mutui contratti negli anni 1983 e precedenti;

2) certificati positivi relativi ai mutui contratti nel 1985;

3) certificati negativi relativi ai mutui contratti nel 1985;

4) enti che hanno attivato contestazione alle decisioni prefettizie.

I certificati inviati dagli enti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto sulla finanza locale restano validi stante la conferma quasi integrale degli stessi avvenuta con decreto ministeriale. Per i certificati inviati ai sensi del citato nuovo decreto di finanza locale non sarà necessaria, come già precisato, la compilazione del frontespizio del modello relativo ai contributi per i mutui contratti nel 1985.

È inoltre necessario che nei certificati dei comuni e delle province che sarano inviati a questo Ministero sia compilato il codice «ente» indicato all'inizio di ogni certificato.

A tal fine si fa riferimento ai tabulati inviati alle prefetture relativi all'erogazione della terza trimestralità dei trasferimenti ordinari. Il codice regione (prime due cifre del codice) ed il codice provincia (seguenti due cifre del codice) sono iscritti sul tabulato prima dell'indicazione della provincia. Il codice comune (ultime quattro cifre del codice) è iscritto sul tabulato prima dell'indicazione del comune.

Nel ribadire ancora una volta la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità per la risoluzione dei problemi connessi all'applicazione della normativa di che trattasi, si resta in attesa di cortese sollecita assicurazione.

Il Ministro: SCALFARO

86A6401

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di funzionario principale presso la Gestione governativa delle ferrovie padane, linea Ferrara-Codigoro e autoservizi ferraresi e riminesi, riservato ai laureati in ingegneria.

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di un posto di funzionario principale (livello secondo) nel ruolo della carriera tecnica della Gestione governativa ferrovie padane, con sede di servizio in Ferrara, riservato ai laureati in ingegneria, in una delle specializzazioni di cui al successivo art. 1, punto 2).

Il concorso di cui sopra si svolgerà sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui appresso:

1) cittadinanza italiana;

2) laurea in ingegneria in una delle seguenti specializzazioni: civile, meccanica, elettrotecnica, elettronica; non sono ammessi titoli equipollenti;

3) abilitazione all'esercizio professionale;

4) età non superiore agli anni 35. Il limite di età è elevato ad anni 40 se il candidato ha prestato, per almeno cinque anni, attività alle dipendenze di azienda di servizio di trasporto, ovvero di costruzioni e/o riparazioni elettriche o meccaniche, nonché presso il Corpo militare del genio ferrovieri, Ferrovie dello Stato e Direzione generale motorizzazione civile e trasporti in concessione;

5) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle disposizioni di legge vigenti, ne impediscano il possesso;

6) essere in possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alle mansioni della qualifica previsti dalla vigente normativa e di cui alla circolare Ministero dei trasporti 31 ottobre 1966, n. 64 D.G. MCTC ed al decreto ministerale 28 gennaio 1981, n. 206, dello stesso Ministero.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e da una azienda di pubblico servizio di trasporti.

L'esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con motivato parere, dal commissario governativo delle ferrovie padane.

L'eventuale esclusione, con motivi che l'hanno determinata, sarà comunicata dall'azienda all'interessato.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite alla Gestione governativa ferrovie padane, via Foro Boario 27, 44100 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Delle domande presentate a mano, sarà rilascita ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

La Gestione governativa ferrovie padane non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la domanda o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civile e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro di protocollo della segreteria aziendale ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimano l'elevazione del limite massimo di età ad anni quaranta;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e/o i procedimenti penali pendenti;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obbighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, presso aziende di trasporto pubblico ovvero presso altre aziende private e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 1 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme previste al sesto, settimo ed ottavo comma del precedente art. 2;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Sarà in facoltà della Gestione governativa ferrovie padane richiedere la regolarizzazione entro breve termine perentorio, di domande e documenti perventuti in tempo utile, ma con difetti di forma.

Art. 3.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, per tutti gli aspiranti, in due prove scritte e in una prova orale obbligatoria.

La prima prova scritta si svolgerà su argomenti della parte prima, la seconda prova scritta sulle parti terza e quarta del programma di cui al successivo art. 5.

La prova orale verterà su tutti gli argomenti del programma.

Art. 4.

Diario delle prove, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede di ciascuna prova saranno comunicate, a mezzo lettera raccomandata, ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami, quale ne sia la causa, comporta l'esclusione dal concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità;

h) tessera militare con fotografia (per i militari alle armi)

I documenti suddetti non evono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 5.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte I

NOZIONI TECNICHE FONDAMENTALI

1) Scienza e tecnica delle costruzioni; progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo, in cemento armato.

2) Meccanica applicata alle macchine e macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elettrotecnica generale, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche e costruzioni elettromeccaniche.

4) Elementi di tecnologia dei materiali.

5) Elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II

ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI TRASPORTI

1) Modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento.

2) Elementi di pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio.

3) Nozioni fondamentali di economia dei trasporti.

4) Caratteristiche strutturali e funzionali delle ferrovie.

5) Tecnica della circolazione su rotaia (sistemi di esercizio, regolazione del traffico, segnalamento, impianti di sicurezza, ecc.).

Parte III

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FISSI PER I TRASPORTI TERRESTRI

1) Elementi di organizzazione dei cantieri, macchinari ed attrezzi di cantiere.

2) L'armamento ferroviario e sue caratteristiche; costruzione e manutenzione del binario.

3) Impianti vari per l'esercizio ferroviario.

4) Passaggi a livello e normativa.

5) Apparecchiature sussidiarie per l'esercizio ferroviario.

6) Impianti per la circolazione e l'esercizio dei trasporti su strada.

Parte IV

TRAZIONE E MATERIALE MOBILE

1) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli).

2) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ferroviari, loro progettazione e costruzione.

3) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli stradali, loro progettazione e costruzione.

4) Vari sistemi di trazione ferroviaria (diesel, elettrica, diesel-elettrica); loro caratteristiche fondamentali e relativo materiale rotabile.

5) Veicoli rimorchiati.

6) Manutenzione e riparazione del materiale rotabile.

Parte V

NOZIONI TECNICHE-AMMINISTRATIVE

1) Elementi di organizzazione delle aziende di pubblici servizi di trasporto con particolare riferimento a quelle ferroviarie.

2) Elementi di legislazione e norme relative alla costruzione degli impianti di trasporto e loro esercizio con particolare riguardo alle ferrovie concesse.

3) Regolamenti ferrotranviari.

4) Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

5) Disciplina relativa allo stato giuridico del personale autoferrotranviario, turni di servizio.

6) Nozioni sulla disciplina relativa alla concessione ed esercizio delle autolinee.

7) Conoscenza delle norme generali relative alla previsione degli infortuni.

8) Legislazione e normativa relativa all'esecuzione dei lavori pubblici.

9) Norme sulle opere a struttura metallica.

10) Norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali da costruzione.

Art. 6.

Presentazione della documentazione utile alla valutazione dei titoli

Entro i venti giorni successivi al termine di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno far pervenire la documentazione di cui appresso, utile alla valutazione dei titoli, come da dettaglio previsto al successivo art. 8:

a) certificato delle votazioni riportate nell'esame finale di laurea e nelle singole materie nell'ultimo triennio per il conseguimento della laurea in ingegneria, in una delle specializzazioni di cui al precedente art. 1;

b) titoli accademici o professionali, oltre al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, rilasciati da università o istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

c) titoli attestanti l'attività professionale comunque svolta;

d) titoli attestanti il servizio svolto in qualità di ingegnere presso pubbliche aziende di trasporti, presso l'Ente ferrovie dello Stato, presso il corpo militare del genio ferrovieri, presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso altre aziende pubbliche o private. Nei titoli di cui sopra dovrà essere dettagliatamente indicato il settore o i settori delle aziende o amministrazioni presso le quali il candidato ha prestato servizio nella sua carriera alle dipendenze delle aziende o delle amministrazioni stesse;

e) pubblicazioni scientifiche;

f) un dettagliato *curriculum vitae* con tutte le indicazioni ed elementi che, a giudizio del concorrente, comprovino la propria competenza ed attitudine a coprire il posto messo a concorso e che possano formare oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice agli effetti dell'attribuzione del punteggio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti al possesso dei titoli.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

I titoli oggetto di valutazione sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato al precedente art. 2, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con apposita delibera del commissario governativo della Gestione governativa ferrovie padane e composta come segue:

Presidente:

a) dirigente generale della carriera tecnica del Ministero dei trasporti - Direzione generale motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Membri:

b) due esperti nelle materie d'esame;
c) direttore di esercizio o dirigente tecnico della Gestione governativa ferrovie padane;
d) dirigente o funzionario tecnico della Gestione governativa ferrovie padane.

Funzionerà da segretario della commissione un impiegato della Gestione governativa ferrovie padane.

Ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento aziendale promozioni, ai lavori della commissione potrà assistere un osservatore designato dalle organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 8.

Esito delle prove di esame e valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 120 punti, da attribuire a ciascun candidato nei seguenti limiti:

a) punti 90 per le prove di esame; di cui 30 per ciascuna delle due prove scritte e 30 per la prova orale;
b) punti 30 per i titoli.

Esito delle prove di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione media non inferiore a ventuno punti su trenta nelle prove scritte con minimo di diciotto in ciascuna delle due prove.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno diciotto punti su trenta.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

La votazione complessiva delle prove di esame sarà stabilita dalla somma dei voti riportati alle prove scritte con il voto riportato alla prova orale.

Valutazione dei titoli.

Agli effetti della valutazione dei titoli, nei limiti indicati al precedente punto sub *b)*, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) titoli accademici professionali e pubblicazioni: massimo punti 12, di cui:

a) risultato conseguito all'esame finale di laurea: sino ad un massimo di punti 8;

b) altri titoli accademici e professionali:
punti 1 per altra laurea;
punti 1 per vittoria in pubblici concorsi nel settore tecnico riservati a ingegneri;
per eventuali pubblicazioni interessanti il settore dei trasporti, sino ad un massimo di punti 2;

2) esperienze utili e qualificanti: massimo punti 10.

Servizio prestato quale ingegnere presso le ferrovie dello Stato, presso pubbliche aziende di trasporto, presso il corpo militare del genio ferrovieri, nonché presso l'amministrazione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: punti 2 per ogni anno effettivo di servizio con un massimo di punti 10.

3) altre esperienze professionali: massimo punti 8 per:

attività di libera professione in generale con conseguente iscrizione all'albo di uno degli ordini degli ingegneri costituiti nel territorio italiano, col massimo di 2 punti;
attività di progettazione, direzione e collaudazione dei lavori relativi alle infrastrutture e alle costruzioni elettromeccaniche riguardanti i trasporti in generale, col massimo di 2 punti;
attività di consulenza tecnica sempre nel campo dei trasporti col massimo di 2 punti;
appartenenza o servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al precedente punto 2) col massimo di 2 punti.

Valutazione definitiva.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove di esame con i punteggi assegnati per i titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 8, che avrà validità di un anno dalla data del verbale della graduatoria stessa.

A parità di punteggio valgono i titoli preferenziali previsti dall'art. 9 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

A parità anche di detti titoli, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti altri:
a) essere coniugato con figli;
b) la maggiore età.

Art. 10.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

L'amministrazione avvierà il vincitore al competente ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato per accertare l'idoneità prescritta al punto 6) dell'art. 1 del presente bando.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

Il vincitore, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della raccomandata con avviso di ricevimento con cui riceverà la comunicazione relativa, dovrà produrre alla Gestione governativa ferrovie padane, via Foro Boario, 27, 44100 Ferrara, i seguenti documenti, in carta bollata:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 1, entrambi in originale, oppure in copia, su carta da bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbia superato il limite del trentacinquesimo anno di età (qualora il vincitore abbia superato detto limite, deve presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali ha diritto all'elevamento stabilito al precedente art. 1, salvo i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di valutazione di merito);

3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento di diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale; se il vincitore è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;
6) uno dei seguenti documenti militari comprovanti l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva:

a) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali);
b) certificato di esito di leva;
c) certificato di iscrizione nelle liste di leva;
d) dichiarazione del comando da cui dipende se militare alle armi;

7) copia integrale dello stato matricolare o stato di servizio rilasciato dalla azienda, istituto o amministrazione di provenienza;
8) stato di famiglia o certificato di stato libero per i celibi;
9) codice fiscale.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi

Art. 12.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti — salvo quanto disposto al titolo IV della legge finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986 — sarà nominato funzionario principale (livello due) in prova per un periodo di anni due e gli verrà fissata la sede di lavoro in Ferrara, con delibera del commissario governativo della Gestione governativa ferrovie padane.

Il predetto vincitore dovrà tenere o trasferire la propria residenza a Ferrara, sede della direzione di esercizio, ai sensi dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Nei riguardi del vincitore che non ottiene un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il vincitore che avrà compiuto, con esito favorevole, il periodo di prova conseguirà la nomina in ruolo.

Il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Nel caso che il posto a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, nonché per inidoneità accertata ai sensi dell'art. 1, punto 6), la Gestione governativa ferrovie padane ha facoltà di procedere, entro il termine di validità della graduatoria degli idonei, di cui al precedente art. 9, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 13.

Stato giuridico e trattamento economico

Il trattamento giuridico è quello stabilito per gli agenti di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e annesso regolamento allegato *A*, e successive modificazioni.

Il trattamento economico è quello iniziale previsto per il livello secondo dal contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri per i dipendenti di ruolo, nonché dei vigenti accordi integrativi aziendali.

Art. 14.

Restituzione documenti

I documenti ed i titoli non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ferrara, addì 6 agosto 1986

Il commissario governativo: PARLANTI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Gestione governativa ferrovie padane - Via Foro Boario, 27 - 44100 - FERRARA

Il sottoscritto.. nato a ....
.... il .... domiciliato a.....................................
.... in via...
chiede di poter essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di un posto di funzionario principale (livello secondo) nel ruolo della carriera tecnica della Gestione governativa ferrovie padane, con sede di servizio in Ferrara, riservato ai laureati in ingegneria, in una delle specializzazioni di cui all'art. 1 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 196 del 25 agosto 1986.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
.... (nel caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di aver/non aver riportato condanne penali, di aver/non aver procedimenti penali pendenti;

di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria (indicare la specializzazione)...
conseguito presso l'Università degli studi di...................................
nell'anno accademico 19....... - 19.......;

di essere abilitato all'esercizio professionale degli ingegneri;

di aver/non aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere in servizio militare presso..
(in caso contrario, indicarne i motivi);

di essere in possesso dei seguenti titoli o condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età ad anni quaranta
....;

di aver prestato servizio presso (indicare le aziende pubbliche o private e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di lavoro)
....

Il sottoscritto dichiara altresì:

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

di eleggere il proprio domicilio, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni per l'intera durata del concorso, in
.... numero telefonico ....;

di allegare i documenti di seguito elencati:..............................
....

Data, ...

....

(Firma del candidato autenticata da parte di una delle autorità competenti, previste dall'art. 2 del bando di concorso)

86A6408

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Pisa.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 6 del bando del suindicato concorso a quindici posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico della ex carriera di concetto — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio

1986 — la comunicazione della sede d'esame, dei giorni di svolgimento delle prove scritte e dell'ora di inizio delle prove stesse sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 settembre 1986.

L'elevato numero di domande complessivamente pervenute non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6376

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di aiuto bibliotecario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici dell'Università degli studi di Pisa.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 6 del bando del suindicato concorso a sette posti di aiuto bibliotecario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico della ex carriera di concetto — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1986 — la comunicazione della sede d'esame, dei giorni di svolgimento delle prove scritte e dell'ora di inizio delle prove stesse sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 settembre 1986.

L'elevato numero di domande complessivamente pervenute non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6377

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale nel ruolo tecnico professionale.

L'Istituto nazionale di ottica, largo Enrico Fermi, 6, Arcetri-Firenze, bandisce il concorso, per titoli ed esame, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale, per il ruolo tecnico-professionale con mansioni di ricerca sperimentale nel campo delle multistabilità e instabilità dinamiche in laser e dispositivi di ottica quantistica.

Requisiti richiesti:

1) requisiti generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;

2) diploma di laurea in scienze fisiche o ingegneria elettronica, congiunto a documentata esperienza nel campo dell'ottica quantistica non inferiore ad un anno e ad una anzianità di laurea non inferiore a due anni.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

86A6434

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Genova.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Genova;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1985 di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1985;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Genova, indetto con decreto presidenziale 23 febbraio 1985:

1)	Maiolo Antonella	punti	22,80
2)	Mangiarotti Paola	»	22,30
3)	Ponte Lorena	»	22,25
4)	Tarasconi Elisabetta	»	21,90
5)	La Rosa Catia	»	21,60
6)	Negro Giuseppe (figlio di invalido di guerra)	»	20,75
7)	Masnata Laura (ha prestato lodevole servizio presso amministrazioni dello Stato)	»	20,75
8)	Bianchi Massimo	»	20,75
9)	Poggio Anna Maria	»	20,70
10)	Papillo Lucia (ha prestato lodevole servizio presso amministrazioni dello Stato)	»	20,55
11)	Gialdini Maurizio	»	20,55
12)	Delfino Piero (nato il 20 giugno 1965)	»	20,45
13)	Palma Gilda (nata il 24 luglio 1965)	»	20,45
14)	Pianezza Maria Rita	»	20,40
15)	Bertolini Luca (figlio di invalido del lavoro)	»	20,35
16)	Anselmo Giuseppe	»	20,35
17)	Diano Francesca (disoccupata dal 20 agosto 1984)	»	20,30
18)	Ruggiero Barbara	»	20,30
19)	Scibilia Angela (ha prestato lodevole servizio presso amministrazioni dello Stato)	»	20,20
20)	Carà Maria	»	20,20
21)	Andreace Bacchieri Cortesi Giuseppina (nata il 13 dicembre 1954)	»	20,05
22)	Cacciatore Sonia (nata il 20 aprile 1964)	»	20,05
23)	Specchia Daniela	»	19,55
24)	Picillo Anna Maria	»	19,45
25)	Barbieri Antonella	»	19,40
26)	De Vita Bruno	»	19,35
27)	Coraini Mauro	»	19,30

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine, i candidati:

1) Maiolo Antonella
2) Mangiarotti Paola

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Ponte Lorena
2) Tarasconi Elisabetta
3) La Rosa Catia
4) Negro Giuseppe
5) Masnata Laura
6) Bianchi Massimo
7) Poggio Anna Maria
8) Papillo Lucia
9) Gialdini Maurizio
10) Delfino Piero
11) Palma Gilda
12) Pianezza Maria Rita
13) Bertolini Luca
14) Anselmo Giuseppe
15) Diano Francesca
16) Ruggiero Barbara
17) Scibilia Angela
18) Carà Maria
19) Andreace Bacchieri Cortesi Giuseppina
20) Cacciatore Sonia
21) Specchia Daniela
22) Picillo Anna Maria
23) Barbieri Antonella
24) De Vita Bruno
25) Coraini Mauro

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1986

Il Presidente: PIETRANERA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1986
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 118

86A6499

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Parma

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle sottoelencate sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Parma, tutte rurali:

1) comune di Medesano - sede n. 3;

2) comune di Salsomaggiore Terme - sede n. 5;

3) comune di Terenzo - sede unica;

3) comune di Tornolo - sede n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1986.

Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma n. 29 del 5 luglio 1986 e nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 94 del 29 luglio 1986.

86A6004

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 194 del 22 agosto 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale evangelico internazionale di Genova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore - infermiere professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo.

Avviso pubblico di assunzione per chiamata, per titoli ed esami, a due posti di coadiutore amministrativo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico programmatore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i *supplementi ordinari*:
- annuale .... **L. 90.000**
- semestrale .... **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*:
- annuale .... **L. 180.000**
- semestrale .... **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei *giudizi davanti alla Corte costituzionale*:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:
- annuale .... **L. 75.000**
- semestrale .... **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle *leggi ed ai regolamenti regionali*:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 285.000**
- semestrale .... **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 82.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221